Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1417

Abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione e della relativa tassa di concessione governativa, nonché modifica dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di limiti di affollamento pubblicitario nelle trasmissioni radiotelevisive

18/12/2022 - 03:17

Indice

1. DDL S. 1417 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 1417 4

1. DDL S. 1417 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1417
XVIII Legislatura

Abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione e della relativa tassa di concessione governativa, nonché modifica dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di limiti di affollamento pubblicitario nelle trasmissioni radiotelevisive

---

Iter
17 luglio 2019: da assegnare
Successione delle letture parlamentari

S.1417	**da assegnare**

Iniziativa Parlamentare
Gianluigi Paragone (M5S)
Cofirmatari
Stefano Patuanelli (M5S)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **17 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 134 del 17 luglio 2019.
Classificazione TESEO
SERVIZIO RADIOTELEVISIVO , RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA , CANONE DI ABBONAMENTO , PUBBLICITA'
Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1417

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1417

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PARAGONE** e **PATUANELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2019 (*)

Abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione e della relativa tassa di concessione governativa, nonché modifica dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di limiti di affollamento pubblicitario nelle trasmissioni radiotelevisive

*) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. - I *media* tradizionali e i nuovi *media* possono costituire uno strumento utile all'accrescimento culturale delle nuove generazioni, allo sviluppo del loro senso critico e civico, alla conoscenza e all'ampliamento di nuovi orizzonti artistici e al loro intrattenimento.

Il presente disegno di legge intende abrogare le norme che impongono il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, nonché della relativa tassa di concessione governativa. La normativa vigente, emanata con regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e con l'approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni nel 1936, di cui al regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, include il servizio radiotelevisivo nei servizi di esclusiva competenza dello Stato. Tale previsione viene ribadita nel successivo testo unico in materia postale del 1973, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 225 del 1974, ha dichiarato l'incostituzionalità del vigente regime di monopolio pubblico. Il canone di abbonamento alla RAI è divenuto una vera e propria tassa di possesso sulla televisione.

Si tratta di un'imposta antiquata oltre che iniqua che non ha motivo di esistere anche in virtù del maggiore pluralismo indotto dall'ingresso sul mercato di nuovi editori e dall'apporto delle nuove tecnologie. È possibile affermare che rappresenta inoltre un'imposta socialmente ingiusta, perché colpisce indiscriminatamente e indipendentemente dal reddito, dall'età e dall'utilizzo, e in particolar modo colpisce le fasce più deboli della popolazione che potrebbero vedersi negato un servizio pubblico.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede l'abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione nonché della relativa tassa di concessione governativa inerente al libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive. Lo stesso testo abroga tutte le disposizioni di legge vigenti concernenti il pagamento del canone di abbonamento RAI.

L'articolo 2 modifica l'articolo 38 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, inerente ai limiti di affollamento, equiparando la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo alle emittenti e fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo per far sì che anche la televisione pubblica possa finanziarsi senza ricorrere al canone RAI.

L'articolo 3 prevede l'emanazione di un regolamento in cui si provvede a coordinare le norme della legge con la normativa che regola il settore, anche in relazione alla copertura del fabbisogno

finanziario dei servizi di radiodiffusione, al fine di un'efficiente ed economica gestione dei servizi stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione nonché della relativa tassa di concessione governativa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono aboliti il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 38 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. L'articolo 38 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

« Art. 38. - *(Limiti di affollamento)* - *1*. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e da parte delle emittenti in chiaro, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

2. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, anche analogiche, in ambito nazionale, è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le telepromozioni, fermi restando per le emittenti televisive i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 1 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi soggetti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno.

3. In ogni caso la proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata e distinta ora d'orologio non deve superare il 20 per cento.

4. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non può eccedere per l'anno 2010 il 16 per cento, per l'anno 2011 il 14 per cento, e, a decorrere dall'anno 2012, il 12 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano agli annunci delle emittenti, anche analogiche, relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.

6. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente radiofonica analogica a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.

7. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 6, per le emittenti radiofoniche

operanti in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.

8. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

9. La pubblicità locale è riservata alle emittenti, anche analogiche, e alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale. I soggetti diversi dalle emittenti, anche analogiche, e dalle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti televisive e radiofoniche, sia analogiche che digitali, autorizzate in base all'articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.

10. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali, di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

11. I messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonché, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria, i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.

12. Ai fini del presente articolo, l'ora d'orologio si computa partendo, per ciascuna giornata di programmazione, dall'ora e dal minuto di inizio delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica; per "orario giornaliero di programmazione" si intende il tempo che intercorre, per ciascun giorno solare, tra l'inizio ed il termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica ».

2. L'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Regolamentazione per il coordinamento delle norme anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le opportune modifiche di coordinamento della normativa vigente in materia con le disposizioni della presente legge, anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, ai fini di un'efficiente ed economica gestione dei medesimi servizi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 2 della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 elenca le norme abrogate con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.